

Verbale di accordo

A 14 Marzo 2020, in modalità video conferenza, sono presenti le sottosegnate parti:

- Per Dussmann Service S.r.l. rappresentata dai Sigg.ri Alessandro Longo e Arianna Francillotti Per le Organizzazioni Sindacali;
- La Filt CGIL Segr. Naz. rappresentata dai Sigg.ri Davide Franzosi e Maria Ippolito;
- La Fit CISL Segr. Naz. rappresentata dai Sigg.ri Giorgio Ghiglione e Christian Tschigg;
- La Uiltrasporti Segr. Naz. rappresentata da Massimo Ferretti;
- La UGL Ferrovieri Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Sandro Vacata;
- La SLM Fast Confsal Segr. Naz. rappresentata dalla Sig.ra Sabrina Mancini ;
- La Salpas Orsa Segr. Naz. rappresentata dai Sigg.ri Andrea Fiorenza e Claudio Fiorenza;

Premesso che:

- Dussmann Service S.r.l. gestisce dal 2011 l'appalto del servizio di pulizie del materiale rotabile segmento "Freccia Bianca – Area Tirrenica" di Trenitalia S.p.a., attività nella quale rientra sia il servizio a bordo treno sia il servizio svolto a terra dei relativi convogli;
- con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Col decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 sono state adottate le prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, misure successivamente modificate ed ampliate, anche con riferimento a tutti coloro residenti sul territorio nazionale, con il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020. Successivamente, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi riscontrati sull'intero territorio nazionale, rilevata la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 e con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono state adottate ulteriori misure straordinarie volte a prevenire il contagio sull'intero territorio nazionale disponendo, tra le varie azioni, l'obbligo di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita sull'intero territorio nazionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- in conseguenza delle predette misure, Trenitalia S.p.A. ha ridotto la programmazione dei convogli ferroviari affidati a Dussmann Service S.r.l. sino al 70% degli stessi, sia per quanto concerne l'attività di pulizia a terra, che per quanto concerne l'attività di pulizia a bordo treno, con ricadute dirette sul personale complessivamente occupato nel servizio predetto per tutti i siti coperti dal servizio Alta Velocità su tutto il territorio nazionale, compreso la parte relativa al materiale rotabile denominato "Freccia Bianca";
- alla luce della gravissima criticità sopra esposta con dirette ricadute sui livelli occupazionali e comportante un esubero pari al 70% delle ore contrattuali, Dussmann Service S.r.l. ha confermato alle OO.SS. che si rende assolutamente necessaria l'attivazione di un intervento mirato a consentire la necessaria redditività e produttività mediante il ricorso ad una forma di sostegno al reddito, senza tralasciare l'obiettivo del raggiungimento degli standard di qualità



attesa dal committente Trenitalia S.p.A. ed al fine di assicurare un durevole equilibrio economico finanziario tale da garantire la giusta riorganizzazione dell'impianto;

- per tale motivo, al fine di tendere alla salvaguardia dei livelli occupazionali in essere, Dussmann Service S.r.l. e le OO.SS., dopo ampio confronto, hanno definito l'opportunità del ricorso allo strumento del Contratto di Solidarietà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 148 del 14 settembre 2015.

Le parti concordano

sulla gestione di n. 26 lavoratori (inteso come full time equivalenti) in esubero mediante l'istituto del **Contratto di Solidarietà limitatamente al periodo dal 15 marzo 2020 al 31 maggio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 1 lettera "C" e comma 5 del D. Lg 148/2015, onde poter scongiurare il ricorso a riduzioni di personale così come specificato in premessa,**

A tal uopo le parti precisano quanto segue:

il C.C.N.L. applicato è quello dell'area della Mobilità / Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016 s.m.i.;

l'orario di lavoro contrattuale è pari a 38,00 così come previsto dal CCNL di categoria applicato dalla società;

Ambito di applicazione:

l'applicazione del contratto di solidarietà riguarderà n. 53 lavoratori come meglio riportato nello specifico elenco allegato al presente accordo.

Decorrenza e durata:

il contratto di solidarietà avrà decorrenza dal 15 marzo 2020 fino al 31 maggio 2020 circa 2,5 mesi rinnovabili.

Riduzione dell'orario di lavoro:

l'orario di lavoro per tutti i lavoratori interessati al Contratto di solidarietà sarà decurtato nella percentuale massima del 60% in rispetto del comma 5 art. 21 d. lgs. 148/2015.

La riduzione dell'orario di lavoro non potrà superare individualmente nel periodo considerato il 70%.

La riduzione dell'orario di lavoro non verrà applicata ai lavoratori con part time inferiore al 50%. Le Parti concordano che, nel caso di ulteriori soppressioni e/o azzeramento delle lavorazioni, possano essere coinvolti nella riduzione di orario anche lavoratori con part time inferiore al 50%.

L'articolazione della riduzione dell'orario potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità, anche in concorso tra loro:

- Giornate intere di sospensione della solidarietà distribuite: all'interno del mese; concentrate in settimane intere sempre nell'arco del mese; all'interno delle settimane lavorative sempre nell'arco del mese.
- Riduzione giornaliera dell'orario di lavoro.

Deroghe all'orario concordato

le Parti, convengono che l'Azienda, previa comunicazione alle OO.SS. e le Rsa d'appalto, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, entro i limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

L'indennità di solidarietà sarà anticipata dall'Azienda onde evitare traumi economici ai lavoratori aventi titolo.





La società e le OO.SS. concordano di verificare l'attuazione del Contratto di Solidarietà di norma su istanza di una della parti.


Letto, confermato e sottoscritto (verbale composto da tre pagine, oltre l'elenco del personale)

Per Dussmann Service S.r.l.



Per la FILT CGIL  

Per la FIT CISL  

Per la Uiltrasporti 

Per la UGL TAF 

Per la Salpas ORSA  

Per la SLM Fasf Confsal 